



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

# COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

- Piazza Matteotti, 8 - 35040 Megliadino San Vitale - PD -

ORIGINALE

Affissa all'Albo Pretorio  
il 23/07/2012

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2012

Nr. Progr. 16

Data 29/06/2012

Seduta Nr 4

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle adunanze , oggi 29/06/2012 alle ore 21.00 in adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
MIZZON BARBARA	SINDACO	Presente	
RINALDO GIUSTINA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
TASINATO FRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
IMPERATORE NEVIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
TURATO ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CHIARELLO DAVIDE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MUSSOLIN MASSIMO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
COSTANTIN FILIPPO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CREMONESE MARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ROSSATO MARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
FEFFIN FABIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
FILIPPI ALBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
URBAN VINCENZO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
<b>Totale Presenti</b>	<b>11</b>	<b>Totale Assenti</b>	<b>2</b>

**Assenti giustificati i signori:**

FILIPPI ALBERTO; URBAN VINCENZO

**Assenti NON giustificati i signori:**

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'assessore esterno BRUSCHETTA RENATO, CASUMARO RENZO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. MEDICI Angelo

In qualità di SINDACO, Dott.ssa MIZZON BARBARA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. Tasinato Franco, Turato Alessandro e Feffin Fabio invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:  
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2012**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;**

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**  
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO**  
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale*

*ivi indicato*”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

- 5) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;**

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*

**EVIDENZIATO** che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni

## DELIBERAZIONE NR. 16 DEL 29/06/2012

previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

**FATTO PRESENTE** che il termine previsto per deliberare le aliquote è stato fissato al 30 settembre 2012 e che per la determinazione dell'acconto è stato stabilito come base di calcolo le aliquote ordinarie provvedendo all'eventuale conguaglio in sede di saldo;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.,

**Udita** la relazione del Sindaco – Presidente;

**Udito** l'intervento del Consigliere ROSSATO, che fa rilevare che alcuni Comuni hanno inviato ai cittadini i bollettini precompilati, ad esempio Megliadino San Fidenzio e chiede se si tratti di un'iniziativa singola;

**Udita** la risposta del Sindaco, che precisa che i tributi sono di competenza dell'Unione Megliadina e ricorda che presso l'Ufficio tecnico comunale sono state fatte le visure per i cittadini, anche se era compito dell'Unione, sono state messe a disposizione tutte le informazioni possibili ed è anche stato inserito sul sito internet del Comune il programma di calcolo dell'Imu. Aggiunge che verificherà il caso del Comune di Megliadino San Fidenzio;

Successivamente con votazione espressa nelle forme di legge dall'esito unanime e favorevole;

### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **determinare, in via provvisoria salvo la facoltà di conferme o di eventuali modifiche da adottare entro il 30 settembre 2012, le seguenti aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:
  - **ALIQUOTA DI BASE**  
**0,76 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
**0,4 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**  
**0,2 PER CENTO**
    - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

DELIBERAZIONE NR. 16 DEL 29/06/2012

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

- 3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 .

**Con separata votazione**, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO  
Dott.ssa Mizzon Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Medici Angelo

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, c. 3, D.Lgs 267 del 18.8.2000)

Reg. Pubbl. n. 279

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 viene affissa in copia all'Albo del Comune di Megliadino San Vitale il giorno 23/07/2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE  
Pettinello Tiziano

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, il decimo giorno dalla data di pubblicazione di cui sopra.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

---

---



# COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

- Piazza Matteotti, 8 - 35040 Megliadino San Vitale - PD -

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 16 Data Delibera 29/06/2012

### OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2012

### PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 22/06/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Cesaro Silvana
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <hr/> Data